



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MONTALLEGRO

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

**CENTRI ESTIVI DIURNI PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI
IN FAVORE DEI MINORI - ANNO 2026**

CUP B99I26000960001

Articolo 1 – OGGETTO E FUNZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti fra il Comune di Montallegro e _____ (*nome gestore*) per la gestione del centro estivo gestito dal medesimo soggetto.

Il Centro Estivo diurno rientra fra i Centri individuati con determinazione dirigenziale della Delegata della funzione dirigenziale ex art. 17 comma 1-bis del D. Lgs. 165/2001 n. _____ del _____.

Articolo 2 - OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE

Il _____ (*Soggetto gestore*) si obbliga a:

- ☐ garantire la gestione del Centro Estivo diurno alle condizioni e nei termini analiticamente descritti nel Progetto educativo;
- ☐ garantire, in ogni caso, per tutto il periodo della convenzione, gli standard minimi previsti nell'avviso;
- ☐ comunicare al Comune di Montallegro qualsiasi variazione dovesse intercorrere, in corso di vigenza contrattuale, rispetto ai requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'avviso;
- ☐ sottostare, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 6., alle verifiche disposte dal Dirigente del Settore, allo scopo di controllare il persistere dei requisiti richiesti per il convenzionamento;
- ☐ presentare la documentazione prevista dall'avviso;
- ☐ designare un Responsabile del Centro Estivo diurno che dovrà mantenere i rapporti con il RUP, per quanto riguarda la gestione della presente convenzione, e comunicarne il nome al Comune;
- ☐ utilizzare personale adeguatamente formato;

Articolo 3 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune di Montallegro i seguenti obblighi:

- ☐ rendere pubblico l'elenco dei Centri estivi diurni convenzionati in cui le famiglie possono accedere per avere il contributo (voucher) per l'anno 2026;
- ☐ assegnare e liquidare i contributi relativi ai voucher e i contributi relativi all'eventuale inserimento di minori disabili;
- ☐ predisporre la verifica del servizio, secondo quanto previsto al successivo art. 6.

Articolo 4 - RAPPORTI FRA SOGGETTO GESTORE E COMUNE

Il Soggetto gestore è unico responsabile del corretto svolgimento del servizio di Centro Estivo diurno di cui alla presente convenzione, per il quale impegnerà i necessari operatori.

Il Soggetto è tenuto a nominare un Responsabile del Centro Estivo diurno che costituirà l'interlocutore unico per il Comune, per quanto riguarda la gestione della presente convenzione.

Articolo 5 – DURATA

La presente convenzione ha durata a partire dalla data della sottoscrizione fino al 31.12.2026, il numero dei beneficiari assegnati è di n. _____ e il relativo budget assegnato è pari a € _____ ;

Articolo 6 – MODALITA' DI CONTROLLO E PROMOZIONE DELLA QUALITA' – RISOLUZIONE

Il Dirigente del Settore si riserva di effettuare, anche a mezzo di propri collaboratori, controlli e sopralluoghi presso i centri estivi diurni convenzionati, secondo tempi e modalità scelti a propria discrezione.

Nel caso in cui, durante i controlli previsti al precedente comma, fossero riscontrate difformità sostanziali rispetto ai requisiti richiesti, si procederà alla contestazione scritta con indicazione dei motivi di difformità rilevati. Il Soggetto destinatario può far pervenire le proprie controdeduzioni nel termine di 10 giorni dalla suddetta comunicazione.

Nel caso in cui, in assenza di adeguata motivazione, persistessero le difformità rilevate, il Comune potrà dichiarare la risoluzione della presente convenzione.

In presenza di adeguata motivazione, verrà assegnato al Soggetto gestore un tempo massimo per rientrare nei parametri previsti; se, dopo tale periodo, le difformità rilevate dovessero persistere, il Comune potrà dichiarare la risoluzione della convenzione. A prescindere dai controlli operati dai

servizi comunali competenti, il Soggetto gestore è tenuto a comunicare tutte le variazioni intervenute che possano incidere, a qualsiasi titolo, sulla conservazione dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per mantenere il convenzionamento.

Articolo 7 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE

Il Soggetto gestore è unico responsabile della gestione del Centro Estivo diurno. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino al Comune, a persone o a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Soggetto gestore.

Il Soggetto gestore è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da "*culpa in vigilando*" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati.

Articolo 8 - ONERI ASSICURATIVI, ANTINFORTUNISTICI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato sono a totale carico del Soggetto gestore che ne è il solo responsabile.

Il Soggetto gestore è tenuto a stipulare prima della sottoscrizione del contratto, o dimostrare di avere una copertura e mantenerla in essere fino alla scadenza della convenzione, polizza assicurativa stipulata con primario assicuratore di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera (RCT/O) per danni arrecati a terzi (incluso il Comune di Montallegro) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con massimali non inferiori a: **RCT/RCO:** Euro 2.500.000,00 "unico" (per danni a persone, cose, animali) e che preveda tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- preparazione e somministrazione di cibi e bevande;
- conduzione di locali, strutture, impianti e beni loro consegnati;
- danni a cose in consegna o custodia, nonché a cose presenti nelle aree o locali in cui si eseguono i servizi;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Soggetto gestore, che partecipano all'attività oggetto della presente convenzione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori ecc...)
- responsabilità civile derivante da fatto (anche doloso) di persone della cui opera il Soggetto gestore si avvalga (dipendenti e non)

Il personale utilizzato dovrà essere in regola con le norme e assicurazioni obbligatorie vigenti.

L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il Soggetto gestore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto in tutto o in parte dalle coperture assicurative suddette.

La polizza di cui al punto 2. va stipulata per la durata della convenzione.

Il Soggetto gestore è inoltre tenuto a stipulare apposita polizza infortunio per la frequenza del centro estivo che preveda come minimo i seguenti capitali assicurativi pro-capite: caso morte euro 100.000,00 e caso invalidità permanente euro 150.000,00.

L'Amministrazione sarà in ogni caso tenuta indenne da danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal Soggetto gestore.

Articolo 9 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente.

Articolo 10 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di Legge e di Regolamento applicabili in materia.

Articolo 11 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali sono a carico del Soggetto Gestore. Sono esenti dall'imposta di bollo i soggetti che hanno natura di ONLUS, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/97.

Il contributo previsto a fronte dell'eventuale inserimento di disabili sarà erogato solo qualora si verifichi tale circostanza.

Il soggetto attuatore

Il Funzionario di E.Q. incaricato di posizione
del I Settore
